

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC

Corso di laurea in Diritto e Tecnologia

a.a. 2022/2023

LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL SISTEMA CARCERARIO

Relatore: dott. Massimo Bolognari

Laureanda: Eleonora Ronca

Matricola: 2016384

INDICE

Introduzione.....	5
-------------------	---

CAPITOLO I TECNOLOGIA E SISTEMA CARCERARIO

1. Il concetto di videoripresa.....	8
2. Strumenti di videosorveglianza.....	8
3. <i>Body cam</i>	11
4. Disciplina normativa.....	12

CAPITOLO II LA VIDEOSORVEGLIANZA PUNITIVA

1. La videosorveglianza nel regime del 41 <i>bis</i> ord. penit.....	16
2. Il rispetto dei diritti umani.....	17
3. Le sentenze Riina contro Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo.....	18

CAPITOLO III LA VIDEOSORVEGLIANZA PROTETTIVA

1. Le cautele a tutela del detenuto autolesionista.....	22
2. La protezione dei diritti umani.....	22
3. I casi dei suicidi di Roberto Del Gaudio al “Lorusso e Cutugno” e di un giovane detenuto eritreo a “Regina Coeli”	24

CAPITOLO IV
A.I. NELL'ESPERIENZA CARCERARIA

1. L'intelligenza artificiale e le nuove frontiere del controllo.....	27
2. <i>Machine learning, deep learning</i> , reti neurali.....	28
3. Applicazioni pratiche: la videocamera <i>deeplearning</i>	29
Conclusioni.....	33
Indice abbreviazioni.....	34
Bibliografia.....	35
Sitografia.....	37

INTRODUZIONE

La sorveglianza del detenuto attraverso uno “sguardo” più o meno costante e più o meno percepito dal soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale non costituisce un semplice strumento volto garantire che la pena detentiva sia effettivamente eseguita, ma anche un mezzo per la realizzazione di finalità ulteriori, ossia di inasprimento della sanzione stessa, che attraverso la videosorveglianza diventa ancora più dura e all’opposto di tutela dell’individuo.

Il tema della videosorveglianza carceraria ha interessato la letteratura e la cronaca dai tempi più remoti. Basti pensare al “Panopticon” di Jeremy Bentham¹ o a “1984” di George Orwell², sino a giungere in tempi più recenti alle inchieste giornalistiche su “Camp X-Ray” di Guantanamo³; riflessioni tutte dalle quali emergono i rischi di un controllo che vada oltre il limite invalicabile della dignità umana.

D’altro canto, l’aumento di fenomeni di autolesionismo all’interno delle strutture carcerarie interroga sull’esigenza di effettuare un monitoraggio anche attraverso l’impiego di videoriprese a garanzia della vita stessa del detenuto.

Dopo l’analisi nel capitolo I degli strumenti tramite i quali viene esercitata la videosorveglianza dei detenuti e i confini normativi della stessa, ne vengono considerate le plurime funzioni, i limiti e gli obblighi a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Nel capitolo II si affronta nello specifico la tematica della videosorveglianza con funzione repressivo-punitiva con particolare riferimento al cosiddetto carcere duro di cui all’art. 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975).

Il capitolo III è dedicato all’analisi della funzione protettiva della videosorveglianza con specifico riferimento al detenuto con comportamenti autolesionisti per il quale si pone la necessità di un monitoraggio costante a tutela della sua incolumità.

In merito si è considerata la triste vicenda del detenuto eritreo suicidatosi nel carcere di Regina Coeli il 29 giugno del 2021 nonché del detenuto Roberto De Gaudio anche per le peculiari conseguenze in tema di responsabilità a carico degli agenti di polizia penitenziaria per il mancato assolvimento dell’obbligo di sorveglianza.

¹ J. Bentham, *Panopticon ovvero la casa d’ispezione*, a cura di M. Foucault e M. Perrot, Marsilio, 2002.

² G. Orwell, *1984*,

³ ndr. campo di prigionia americano istituito dopo gli attentati dell’11.9.2001 divenuto famoso per l’esposizione dei detenuti in gabbie all’aperto costantemente controllati a vista.

Infine nel capitolo IV si affronta la tematica dell'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito carcerario come mezzo di efficientamento e superamento delle rilevate criticità.

CAPITOLO I

TECNOLOGIA E SISTEMA CARCERARIO

1. Il concetto di videoripresa

Il termine “videoripresa” viene utilizzato in una triplice accezione.

Anzitutto esso vale ad indicare lo strumento utilizzato per effettuare la videoripresa. Se in epoca meno recente questo si limitava alle videocamere, con l’avvento della tecnologia digitale, la gamma di dispositivi utilizzabili si è notevolmente ampliata, includendo videocamere digitali, *smartphone*, *tablet*, *bodycam* e droni.

Sotto altro profilo per “videoripresa” si intende il supporto su cui vengono memorizzate le immagini catturate consentendo di fissare la rappresentazione degli eventi su nastro audiovisivo o dati digitali.

Infine, “videoripresa” può indicare l’azione stessa di registrare un video, e si riferisce all’atto di catturare sequenze video che testimoniano eventi o situazioni specifiche.

La videoripresa, in tutte e tre le diverse accezioni del termine, assume peculiari connotati con riferimento all’ambito carcerario.

2. Strumenti di videosorveglianza

La videosorveglianza in ambiente carcerario impone l'adozione di molteplici strumenti di controllo tra loro diversificati.

Anzitutto si pone un problema di controllo esterno volto a monitorare ampie zone lungo il muro di cinta della casa circondariale per scongiurare azioni di evasione o intrusione nella struttura. A questa forma di monitoraggio si associa ovviamente un controllo interno volto a mantenere l’ordine evitando fenomeni di rivolta, scontri tra detenuti, atti di autolesionismo.

L’evoluzione tecnologica offre attualmente sistemi di videosorveglianza atti a garantire controllo e sicurezza massimi, anche se, realisticamente, va sottolineato come ai progressi della tecnologia non corrisponda sotto il profilo economico pari investimento da parte dello Stato, con conseguente presenza di realtà carcerarie estremamente antiquate anche sotto il profilo dei sistemi di videocontrollo.

Venendo agli aspetti tecnici, occorre evidenziare che le videocamere ai sensi dell'art. 2 l. 168/68 sulla produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici, vanno ricomprese nell'ambito delle "apparecchiature", le quali si considerano costruite a regola d'arte se realizzate secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)⁴.

Nella serie normativa CEI EN 62676⁵ sono contenute le norme tecniche che descrivono i requisiti di standardizzazione e le performance che i sistemi di videosorveglianza, detti anche *Video Surveillance System* (VSS), devono soddisfare per essere considerati a regola d'arte.

Secondo tale normativa, i sistemi VSS sono costituiti da tre elementi fondamentali: l'ambiente video, la gestione del sistema e la sicurezza del sistema.

a) L'ambiente video di una telecamera è l'insieme delle componenti tecnologiche e dei processi che permettono l'acquisizione, la trasmissione, l'elaborazione e la gestione delle immagini che essa cattura. Per acquisizione delle immagini si intende il processo attraverso il quale una telecamera rileva e cattura l'immagine che ritrae una scena/soggetto. In questa fase i sensori apposti sull'oggetto convertono la luce in segnale elettrico, che dà vita ad una rappresentazione digitale o analogica dell'immagine⁶. Nella seconda fase le immagini sono inviate ad un dispositivo di visualizzazione e questa trasmissione può avvenire tramite cavi o con connessioni wireless moderne. Infine, gli utenti possono visualizzare e analizzare ciò che è stato catturato dalla telecamera in tempo reale.

b) Per gestione del sistema si intende la funzione in cui rientrano le attività di interfacciamento tra telecamera e operatore.

Il sistema di gestione consente all'operatore di inviare comandi alla telecamera e modificarne le azioni: questo è l'esempio delle telecamere pan-tilt-zoom (PTZ), a cui possono essere impartiti i comandi di spostare l'obiettivo da destra a sinistra e dal basso verso l'alto, e zoomare su una determinata zona. Alcuni sistemi sono dotati di procedure di

⁴ ndr. Il Comitato Elettrotecnico Italiano (in acronimo CEI) è associazione riconosciuta sia dallo Stato Italiano, sia dall'Unione europea, per le attività normative e di divulgazione della cultura tecnico-scientifica.

⁵ ndr. Serie normativa con valore a livello europeo sviluppata dal CEI in collaborazione con il Comitato Europeo di Normazione (CEN) e il Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica (CENELEC) che fornisce le linee guida per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza.

⁶ ndr. In un sistema digitale i dati vengono trasmessi tramite un segnale composto da una successione di valori binari 01, mentre in quello analogico con un segnale che può avere qualsiasi valore. Al giorno d'oggi predomina il sistema digitale perché ha la capacità di elaborare i dati in tempo reale e la qualità dei contenuti non si deteriora.

allarme che, in caso di eventi critici o situazioni di emergenza, entrano in funzione. L'allarme può consistere in un avviso sonoro o visivo, una notifica automatica all'operatore e l'orientamento della telecamera verso un punto preciso.

c) La terza caratteristica di un sistema di videoripresa è la sicurezza, intesa come una serie di misure e procedure progettate e attuate per garantire l'integrità dei dati nelle fasi di acquisizione, trasmissione e memorizzazione di essi. Il sistema deve assicurare che il rischio di manomissione da parte di soggetti non autorizzati sia nullo/minimo e per farlo si può ricorrere all'uso di password e all'autenticazione a due fattori.⁷

Quanto alle tipologie di videocamera, in base al loro aspetto e forma possono essere suddivise in telecamere *dome*⁸, *bullet*⁹, *fisheye*¹⁰ e *turret*¹¹.

In base alla funzione di videocontrollo, vengono in rilievo le tipologie di telecamere PTZ, a visione notturna, termiche e a *deep learning* (AI).

La telecamera PTZ è un apparecchio che ha la possibilità di essere controllato manualmente da remoto da un soggetto che può ordinare alla telecamera di effettuare una panoramica dell'ambiente, muovendosi da destra a sinistra e dal basso verso l'alto e potendo ingrandire l'immagine sui punti di maggior interesse. Questo tipo di telecamera, grazie all'ampio raggio che possiede, può essere utile per monitorare aree estese all'interno delle strutture penitenziarie, come cortili e parcheggi, rilevando possibili intrusioni o evasioni.

La telecamera a visione notturna è dotata di sensori ad infrarossi che permettono di catturare un'immagine anche in condizioni di scarse o assenti luminosità e visibilità e può essere fondamentale per rilevare comportamenti sospetti dei detenuti durante le ore notturne.

La telecamera termica, chiamata anche termocamera, è in grado di creare delle immagini a partire dal calore termico emesso dagli oggetti o dalle persone. Grazie a questa caratteristica essa è in grado di fornire delle immagini di una scena anche in presenza di condizioni avverse come nebbia o fumo.

⁷ ndr. L'autenticazione a due fattori è un sistema di autenticazione che, oltre alla classica password, prevede un secondo metodo di autenticazione come l'impronta digitale, che garantisce una sicurezza e una protezione maggiore da accessi informatici da parte di soggetti non autorizzati.

⁸ ndr. Il nome deriva dalla forma a cupola che presenta, detta *dome*.

⁹ ndr. La sua forma richiama appunto quella di un proiettile, in inglese *bullet*

¹⁰ ndr. In italiano "occhio di pesce" esse consentono una rappresentazione panoramica a 360° dell'ambiente che le circondano.

¹¹ ndr. Dall'inglese *turret* che significa "torretta" così definite per la loro struttura a tre assi in stile torretta che consente agli installatori di puntare l'obiettivo in qualsiasi direzione.

La telecamera *deeplearning* è caratterizzata, invece, da un sistema di apprendimento automatico che utilizza l'intelligenza artificiale (A.I.), analizzando una grande quantità di dati e imparando gli schemi che li caratterizza. Attraverso un linguaggio di programmazione, scritto da un soggetto umano, la macchina può imparare a riconoscere e classificare i tipi di oggetti e azioni che riprende, incrementando la sua conoscenza potenzialmente in modo illimitato grazie al *machine learning*. Questo tipo di sistema può essere utile per riconoscere e inviare tempestivamente un segnale di allarme in caso di tentativi di fuga o di suicidio e risse tra detenuti.

3. *Body-cam*

In questo ricco panorama di strumenti di videosorveglianza peculiare rilievo sta assumendo la cosiddetta *body-cam*, che rappresenta uno strumento di video ripresa in mobilità, indossabile dal personale di Polizia Penitenziaria ed è oggi in fase di sperimentazione.

La *body-cam* è un dispositivo che adempie ad una triplice funzione di garanzia: da un lato, consente la c.d. "*de-escalation*" nell'individuo violento, una volta posto di fronte alla telecamera, riducendosi il rischio di aggressione cui sono esposti gli agenti di polizia penitenziaria; dall'altro la *body-cam*, permette di prevenire episodi di abuso da parte degli stessi, consapevoli di indossare un dispositivo atto a documentare le modalità di intervento.

Inoltre sono anche dispositivi utili per registrare eventi costituenti reato e verificare a posteriori la loro dinamica e individuare i relativi responsabili.

Sotto il profilo strettamente tecnologico, e con riferimento alla *body-cam* in uso alla polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia in cui è stata avviata la sperimentazione, va rilevato come tale tipologia di telecamera sia dotata di batteria e memoria incorporata, che permette di salvare le immagini riprese, riportando inoltre la data, l'ora e il luogo in cui sono state acquisite.

La batteria di questi dispositivi si ricarica grazie ad una *docking station*, ovvero una colonnina di ricarica. In questa fase la *body-cam* si collega automaticamente al sistema informatico e all'archivio elettronico della Centrale operativa nazionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dove avviene il *download* di tutti i dati presenti all'interno di ciascun dispositivo e la correlata cancellazione autonoma di essi dalla memoria locale della telecamera.

Successivamente, questi dati vengono analizzati dagli agenti della polizia scientifica che, nel caso individuassero i potenziali autori del reato, hanno l'obbligo di trasmettere tali informazioni all'autorità giudiziaria.

I dati raccolti da una comune videocamera riguardano: audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps. Tali dati, una volta scaricati dalle videocamere, sono disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.

All'opposto, i dati raccolti da una *smart cam* possono essere molto più invasivi. Le telecamere con riconoscimento facciale esaminano la biometria del volto di una persona, dato estremamente sensibile perché invariabile e sempre più utilizzato come strumento di accessibilità a informazioni riservate (conti bancari / smartphone).

L'invasività di tale strumento di videoripresa, ha indotto il Garante della Privacy a limitarne l'impiego solo in determinate situazioni.¹²

In particolare:

- le *body-cam* dovranno essere attivate solo ed esclusivamente in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo, durante le azioni di polizia, e non essendo invece ammessa la registrazione continua delle immagini e di eventi non critici;

-inoltre, non è nemmeno consentito il riconoscimento facciale, da intendersi come memorizzazione di dati biometrici.

4. Disciplina normativa

La funzione di sorveglianza all'interno degli istituti di pena è affidata alla polizia penitenziaria istituita con l. n. 395/1990¹³.

I doveri e poteri di questo settore delle forze d'ordine italiane sono disciplinati in via generale, oltre che dalla legge istitutiva, dalla legge sull'ordinamento penitenziario¹⁴, dal regolamento di servizio¹⁵, dal regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà¹⁶, nonché da una normativa

¹² Pareri del Garante della Privacy doc. Web. n. 9690691 - 96909028

¹³ L. 395/1990 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"

¹⁴ L. n. 354/1999 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

¹⁵ D.P.R. n. 82/1999 "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"

¹⁶ D.P.R. n. 230/2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"

di dettaglio di livello inferiore nella gerarchia delle fonti tra cui spiccano le circolari del D.A.P.¹⁷

In linea generale, il potere di videosorvegliare anche con modalità continua i detenuti da parte del personale di polizia penitenziaria si ricava dall'art. 24 co. 2 d.p.r. 82/1999 che prevede un dovere del Corpo di polizia penitenziaria, di custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, nonché di vigilare affinché i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e non arrechino danni ai beni dell'Amministrazione o di terzi o non se ne appropriino.¹⁸

La normativa che disciplina il potere di vigilanza/videosorveglianza, si collega anche con la normativa in materia di tutela della *privacy*, perché lo stato di detenzione non può comunque portare a negare il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati anche biometrici, che sono fortemente a rischio in caso di conservazione dell'immagine.

Il legislatore italiano ha provveduto ad una regolamentazione specifica con il d.Lgs 51/2018¹⁹ applicabile alla protezione dei dati sensibili delle persone fisiche da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali²⁰.

I principi fondamentali del trattamento dei dati personali previsti dal citato decreto legislativo sono stabiliti nell'art. 3²¹ e si sostanziano in un dovere di applicare modalità di trattamento lecite e corrette, di esplicitare le finalità del trattamento e di garantire l'esattezza dei dati che se errati dovranno essere corretti o aggiornati.

Quanto alla conservazione dei dati, il D.lgs 51/2018 impone la cancellazione degli stessi o la loro anonimizzazione quando la conservazione non sia più necessaria rispetto alle finalità della raccolta e di conseguenza anche verifiche periodiche della persistenza di tale necessità.

Infine il decreto legislativo pone un principio di adeguata sicurezza e protezione, per cui i dati devono essere trattati con strumenti di protezione della *privacy* tanto più forti quanto più sensibile sia il dato e protetti da trattamenti non autorizzati.

¹⁷Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) è un'articolazione del Ministero della giustizia italiano da cui dipende il Corpo di polizia penitenziaria.

¹⁸ cfr. art. 24 co. 2 d.p.r. 82/1999

¹⁹ D. lgs. 18 maggio 2018 n. 51

“attuazione della direttiva 2016/680/UE relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

²⁰ cfr. art. 1 D. lgs. 18.5.2018 n. 51

²¹ cfr. art 3 D.lgs 18.5.2018 n. 51

In dottrina è stato osservato²² come il provvedimento normativo in questione, dovendo conciliare il rispetto del diritto del singolo con finalità pubbliche di prevenzione e repressione dei reati, ha determinato sotto il profilo sostanziale il mutamento di prospettiva della dimensione di tutela della persona cui si riferiscono le informazioni. Non vi è più semplicemente una relazione binaria tra titolare del trattamento e l'interessato, in virtù della quale quest'ultimo acconsente al trattamento dei dati, ma una relazione multilivello (tra più soggetti e a livello diverso). Ciò non solo sotto il profilo dei soggetti coinvolti, attesa l'esigenza dello scambio di dati tra le autorità competenti, funzionale al perseguimento di pubblici interessi, oltre che il ruolo in crescente rilievo dell'Autorità di controllo rappresentata dal Garante della privacy, ma anche sotto il profilo delle operazioni di trattamento.

²² A. Ricci, *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 3, 2019, p. 565

CAPITOLO II

LA VIDEOSORVEGLIANZA PUNITIVA

1. La videosorveglianza nel regime del 41 *bis* ord. penit

Le garanzie stabilite dalla normativa sopra riportata, e in particolare dal D.Lgs 51/2018, sembrano però scontrarsi con la realtà.

Il caso più rilevante riguarda la videosorveglianza continua dei detenuti in regime di 41 *bis*.

La legge Gozzini (n. 663/1986) ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 41 *bis*, disposizione che era volta a prevenire situazioni di pericolo all'interno della struttura penitenziaria mediante la sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e internati in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza.²³

A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, con d.l. n. 306/1992 convertito in l. n. 356/1992 alla previsione in esame viene aggiunto un secondo comma²⁴, che nella sostanza aveva l'obiettivo di applicare ulteriori deroghe alle regole ordinarie in materia di detenzione carceraria per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, con la finalità di evitare contatti esterni che permettano il controllo del territorio dal carcere.

Successivi interventi normativi hanno esteso l'applicazione di tale norma anche alla detenzione in carcere per reati di natura associativa, terrorismo e eversione²⁵.

Ai detenuti in regime di 41 *bis* si applica un regime di videosorveglianza continua, che trova la sua legittimazione normativa nel comma secondo *quater* lett. a), la quale consente di adottare misure di sicurezza volte ad evitare che il detenuto abbia contatti con l'ambiente criminale esterno²⁶.

La possibilità di una sorveglianza costante è inoltre prevista dal regolamento di servizio del corpo di polizia penitenziaria (art. 24 d.p.r. n. 82/99), che prevede la possibilità di sorvegliare costantemente i detenuti per assicurarsi che sia rispettato il regime di detenzione al quale gli interessati sono sottoposti.

²³ cfr. art. 41 bis comma 1 nel testo in vigore fino all'8.6.1992.

²⁴ cfr. art. 41 bis comma 2 nel testo in vigore fino al 30.12.2000.

²⁵ cfr. art. 41 bis comma 2 vigente.

²⁶ cfr. art. 41 bis comma 2 *quater* vigente.

In concreto, la videosorveglianza nei soggetti sottoposti al cosiddetto “carcere duro” si traduce nell’apposizione di telecamere fisse che inquadrano costantemente e in misura pressoché completa la cella di detenzione.

2. Il rispetto dei diritti umani

La compatibilità della videosorveglianza continua cui sono sottoposti i detenuti in regime di 41 *bis* con i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dagli strumenti normativi sovranazionali è stata posta in discussione principalmente rispetto a tre profili: quello della funzione rieducativa della pena, della tutela della dignità umana e, da ultimo, del rispetto del diritto alla salute.²⁷

La pena secondo l’art. 27 Cost. non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. La finalità del sistema del doppio binario su cui è incentrato il sistema penale italiano è questa: punire ma rieducare per un possibile reinserimento del soggetto nella società²⁸.

La videosorveglianza però, quando sia continua e totale, pone il detenuto in uno stato di completa soggezione, accentuando a dismisura il carattere afflittivo della sanzione.²⁹

Per quanto riguarda il diritto alla salute, le critiche si riferiscono ai possibili effetti dannosi a livello psicologico derivanti dalla consapevolezza di essere costantemente “guardato” in ogni momento della giornata. È naturale pensare che qualsiasi individuo, conscio di essere osservato, sia portato a reprimere la propria personalità o all’opposto ad estremizzarne gli aspetti più esibizionistici, con effetti psicologici ancora più gravi per chi sa di non potersi sottrarre al controllo per tutta la vita.

Sotto il profilo della dignità umana si è ritenuto estremamente degradante per il detenuto essere controllato anche attraverso una telecamera puntata direttamente sul locale bagno perché lesiva di quel minimo di intimità che deve essere garantita ad ogni individuo.

²⁷A. Della Bella, *Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè Editore, 2016, S. Ardita, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Giuffrè Editore, 2007

²⁸F. Antolisei, *Manuale di diritto penale – parte generale*, F. Mantovani, *Diritto Penale*, CEDAM, 1992, pagg. 755 e ss., G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto Penale parte generale*, Zanichelli editore, pagg. 695 e ss., A. Bitonti, *L’esecuzione e il diritto penitenziario*, Pacini Editore S.r.l., 2016, pagg. 94 e ss.

²⁹D. Monni, *Distopie nel 41bis; la rieducazione videosorvegliata*, *Giurisprudenza Penale Web*, 2020

3. Le sentenze Riina contro Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in due occasioni sulla compatibilità della videosorveglianza nel regime del 41 *bis* con i diritti fondamentali dell'individuo. Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze del 19.3.2013 e dell'11.3.2014 entrambe pronunciate a seguito del ricorso n. 43575/2009 che vedono come ricorrente Salvatore Riina.

Con la prima delle citate decisioni la Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di quello attinente alla videosorveglianza, con il quale il detenuto contestava che le riprese costanti della cella e del locale bagno violassero gli artt. 3³⁰ e 8³¹ Cedu.

La Corte vista l'estrema delicatezza del tema e la consapevolezza del labile confine tra esigenza di sicurezza e lesione dei diritti inviolabili ha ritenuto necessario assumere informazioni dal Governo Italiano³².

I chiarimenti forniti sono di particolare interesse, in quanto consentono di comprendere nel dettaglio le modalità della videosorveglianza nel regime del 41 *bis*, che per ragioni di sicurezza risultavano fino a quel momento coperte dal segreto.

Nel caso del detenuto Riina, è risultato che:

“tre videocamere sorvegliano la cella singola del ricorrente nel carcere di Milano Opera. Due di queste video camere visualizzano la parte anteriore della cella che contiene un letto, un tavolo e una televisione. Un muretto nasconde la parte posteriore della cella, dove vi sono lavandino, gabinetto e doccia. Questa zona, che non è visibile dall'esterno della cella, è controllata da una terza videocamera che tuttavia non riprende la doccia. Le videocamere in questione trasmettono le immagini sullo schermo di 17 pollici della sala controllo. Lo schermo visualizza simultaneamente sette immagini con effetto mosaico: tre immagini mostrano cosa succede nella cella del ricorrente, le altre quattro mostrano le zone esterne alla cella (passaggi, sala per la socializzazione, sala per la videoconferenza). In questo modo si può vedere la sagoma del detenuto in

³⁰ art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”

³¹ art. 8 CEDU: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare -omissis-
“2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati (...)”

³² cfr. Art. 54 2 b) CEDU

*dimensione ridotta ma sufficiente per consentire al personale penitenziario di rilevare delle anomalie (cadute, stato di ubriachezza) e, di conseguenza, di intervenire se necessario. Le immagini in questione sono trasferite su un supporto che viene conservato e che soltanto i giudici possono consultare (in quanto il personale che lavora al posto di controllo non può più rivedere le immagini).*³³

Il Governo ha escluso che le misure applicate al detenuto abbiano raggiunto la gravità richiesta dall'art. 3 Cedu e con riferimento alla lesione dell'art. 8 Cedu si è giustificato rilevando che la *privacy* in carcere non può avere la stessa tutela del domicilio privato, invocando anche esigenze di tutela dello stesso detenuto da atti di autolesionismo.

Secondo la difesa del Governo, la qualità dell'immagine consente di individuare solo la sagoma del detenuto e quindi la misura sarebbe "proporzionata" rispetto alla grande pericolosità dello stesso come già rilevato dalla Giurisprudenza in materia.³⁴³⁵

La Corte non ha avuto modo di pronunciarsi sulla fondatezza del motivo di ricorso, che è stato dichiarato irricevibile per ragioni procedurali.

I chiarimenti offerti dal Governo italiano si prestano però a delle considerazioni critiche sull'evidente funzione repressiva della misura.

In particolare, se il regime del 41 *bis* serve a garantire un controllo più serrato per impedire comunicazioni del detenuto con l'esterno, questo però non può spingersi sino a dover monitorare ogni aspetto della vita dell'individuo, compreso l'espletamento delle naturali esigenze fisiologiche. In altre parole, se il controllo è efficace, non serve estenderlo a zone o momenti strettamente privati.

Quanto a possibili azioni di autolesionismo del detenuto, queste sono senz'altro evitabili con gli stessi strumenti previsti per i detenuti comuni. Altrimenti si arriverebbe al paradosso che il detenuto al 41 *bis* debba essere protetto più degli altri.

Allo stesso modo, se le precarie condizioni fisiche del detenuto portino a temere la possibilità di cadute nella ristretta zona del bagno, vi è la necessità di un'assistenza infermieristica che esclude o riduce fortemente i rischi che giustificano il monitoraggio costante. L'ordinamento giuridico garantisce al detenuto tutte le cure che gli sono necessarie mentre sconta la pena e quindi anche un'assistenza medica costante ma se si

³³ cfr. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 11 marzo 2014 - Ricorso n. 43575/09 - Causa Salvatore Riina contro Italia

³⁴ cfr. Cass. pen. n. 44972/2018, Cass. pen. n. 24715/2008

³⁵ Sul tema, V. Manca, "Il principio di proporzionalità "cartina tornasole" per il regime del 41-bis O.P.: soluzioni operative e suggestioni de iure condendo, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis

arriva a situazioni di patologie gravissime non si comprende quale sia la necessità di mantenere una videosorveglianza continua che si limiterebbe a monitorare solo ed esclusivamente un soggetto agonizzante.

Infine, risulta poco convincente anche la stessa giustificazione relativa alla scarsa qualità dell'immagine. Il detenuto non è a conoscenza di quanto viene visto e percepito da chi guarda, ma sa di essere sempre osservato. Ed è proprio in questo aspetto che si rivela tutta l'afflittività della misura, che si spinge negli aspetti più intimi della quotidianità.

È evidente allora che, laddove essa non sia effettivamente necessaria, la videosorveglianza non possa che avere una funzione di strumento di aggravamento della carica punitiva della pena detentiva: non solo il detenuto viene privato della libertà e recluso all'interno di una cella, ma deve anche subire una privazione più sottile, che non riguarda più la dimensione fisica, ma quella psicologica.

Quindi, se il concetto di proporzionalità che la Corte Europea, ma anche la Giurisprudenza interna richiamano può costituire un parametro per determinare la legittimità della videosorveglianza, bisogna sempre ricordare quanto affermato dalla Corte Costituzionale che già da decenni ha rilevato che *“la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”*³⁶.

³⁶ C. Cost., 28 luglio 1993, n. 349.

CAPITOLO III

LA VIDEOSORVEGLIANZA PROTETTIVA

1. Le cautele a tutela del detenuto autolesionista

Alla funzione primaria della videosorveglianza di garantire l'effettività della pena detentiva, impendendo che il detenuto possa sottrarsi all'applicazione della stessa, se ne affianca un'altra, che risulta parimenti rilevante. Infatti, essa rappresenta anche uno strumento di tutela del detenuto che, per patologie psichiatriche o per stati depressivi indotti o aggravati proprio dal contesto carcerario, appare particolarmente vulnerabile, mostrando tendenze autolesioniste e/o suicidarie.³⁷

Purtroppo la cronaca recente riporta una situazione drammatica con un'*escalation* di suicidi che ha toccato nell'anno 2022 la quota di 84 casi, il numero più alto dal 1990, e sino al 10 settembre del 2023 quella altrettanto rilevante di ben 50 casi.³⁸

Bisogna però considerare come proprio lo sviluppo di tecnologie di videosorveglianza sempre più avanzate, anche grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, sia l'unica via che possa consentire nell'immediato una inversione di tendenza nel fenomeno delle morti in carcere.

Il detenuto autolesionista è destinatario di specifiche misure precauzionali, che si possono distinguere a seconda del livello di rischio in: sorveglianza a vista, grandissima sorveglianza e grande sorveglianza.

La sorveglianza a vista è una cautela che viene adottata esclusivamente nei confronti di persona classificata come soggetto ad alto rischio suicida e viene disposta dall'area sanitaria o dalla direzione del carcere.

La grandissima sorveglianza e la grande sorveglianza possono essere disposte sia per il controllo dei detenuti con una forte pericolosità sociale sia in relazione a soggetti con personalità fragile.

2. La protezione dei diritti umani

³⁷ P. Iannella, *La prevenzione delle condotte auto aggressive: il fenomeno dei suicidi in carcere, in La prevenzione dei suicidi in carcere - Quaderni ISSP Numero 8* (dicembre 2011)

³⁸ Centro studi di ristretti orizzonti - <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/>

Anche la videosorveglianza in funzione “protettiva” pone una serie di interrogativi sotto il profilo della compatibilità con i diritti fondamentali dell’individuo.

Sembra scontato dire che il diritto alla vita debba essere garantito anche in carcere, che è un luogo di espiazione della pena al quale è connessa una naturale sofferenza. Tuttavia, bisogna riflettere sui limiti di questa tutela, perché dalla risposta discendono importati conseguenze sul piano degli obblighi di controllo penitenziario, sulle modalità con cui esso viene esercitato e sui limiti di utilizzabilità della videosorveglianza.³⁹

Nel regime del 41 *bis*, sia la giurisprudenza nazionale sia quella della Corte di giustizia dell’Unione europea⁴⁰ hanno tracciato il confine della legalità della videosorveglianza, facendo leva sul concetto di “proporzionalità”. In altre parole, la sofferenza indotta dalla vigilanza invasiva e costante è legittima se proporzionata alla pericolosità del soggetto per lo Stato.

Per il detenuto fragile questo concetto di proporzionalità ovviamente non può trovare applicazione, ma entra in campo una proporzionalità diversa che non ha come parametro la sicurezza della collettività ma del singolo individuo.

In altre parole, non è la pericolosità del detenuto per lo Stato a determinare l’invasività della misura, quanto la pericolosità del detenuto per sé stesso, con la conseguenza che tanto sia maggiore il rischio di atti di autolesionismo, tanto maggiore dovrà essere il controllo anche se il detenuto è in carcere per reati lievi.

L’occhio costante della telecamera diventa in questa prospettiva un’ancora di salvezza, un diritto del detenuto e un obbligo della Amministrazione penitenziaria.

La dottrina ha rilevato che non si tratta semplicemente di un obbligo di sorveglianza, ma di un vero e proprio obbligo di garanzia sanzionata penalmente⁴¹ ai sensi del disposto dell’art. 40 del c.p. che stabilisce che “*Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*”.

Questo perché l’Amministrazione Penitenziaria, è istituzionalmente deputata alla cura ed alla custodia delle persone private della libertà personale e dispone del potere

³⁹ G. Camera e altri, *La Tutela della salute nei luoghi di detenzione*, a cura di Antonella Massaro, l’unità del diritto collana del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi Roma tre.

⁴⁰ cfr. Cass. pen. n. 44972/2018, Cass. pen. n. 24715/2008, Sentenza CORTE Europea dei Diritti dell’Uomo dell’1/9/2015 su ricorso 37648/2002- Paoletto contro Italia.

⁴¹ R. Moramarco, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto. Profili di responsabilità del Comandante di Reparto e strumenti di prevenzione del disagio*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere – quaderni ISSP numero 8* (dicembre 2011).

giuridico di impedire che i beni e diritti di soggetti che gli sono affidati ossia i detenuti, vengano lesi.⁴²

Tali considerazioni portano a dare un valore ulteriore alla videosorveglianza carceraria, che diviene un mezzo per la tutela del detenuto ma anche uno strumento che consente al personale di polizia penitenziaria di assolvere in modo migliore e più efficace mansioni di vera e propria garanzia della vita altrui.

3. I casi dei suicidi di Roberto Del Gaudio al “Lorusso e Cutugno” e di un giovane detenuto eritreo a “Regina Coeli”

L'importanza che può avere la videosorveglianza in questa funzione di protezione del detenuto e, in particolare, del suo diritto alla salute e all'incolumità fisica e psichica, trova un concreto esempio in due recenti episodi di suicidio all'interno del carcere: il caso Roberto Del Gaudio e di un giovane detenuto di origini eritree di soli 28 anni, vittime di sé stessi, ma forse anche del sistema.

Il primo, detenuto per omicidio nel reparto psichiatrico del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, è sottoposto a regime di stretta sorveglianza mediante videosorveglianza costante della cella perché a rischio suicidio. Nonostante la misura radicale, il detenuto riesce a togliersi la vita.

Dalle indagini della magistratura emerge la presenza di una videocamera, che tuttavia gli agenti non avrebbero correttamente monitorato.⁴³

Altrettanto sconcertante appare la vicenda del giovane detenuto eritreo, di cui la cronaca non menziona il nome, suicida a giugno del 2022 nel carcere di Regina Coeli⁴⁴.

La vicenda umana è sempre quella di un soggetto con patologie psichiatriche sottoposto a un regime di grandissima sorveglianza in ragione di plurimi episodi di autolesionismo e due tentativi di suicidio sventati a dicembre 2021 e aprile del 2022.

Nel caso in esame è stato disposto un obbligo di controllo cadenzato ogni 15 minuti da parte del personale di polizia penitenziaria. Le videocamere di sorveglianza, però,

⁴² *ivi*

⁴³ https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/04/26/news/roberto_del_gaudio_suicidio_sentenza_condannati_agenti_carcere-397719864/
https://www.lastampa.it/torino/2023/07/25/news/carcere_suicidio_roberto_del_gaudio_sentenza-12965633/;

⁴⁴ <https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2023/01/detenuto-suicida-un-agente-sospeso-e-un-altro-indagato-21de8232-53ee-46e5-b464-4680beeafe53.html>

mostrano una realtà ben diversa: il detenuto è lasciato solo per cinque ore a blindo chiuso, con il noto e drammatico epilogo.

Per il caso Del Gaudio due degli imputati, accusati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), sono stati condannati in primo grado a 8 mesi di carcere, il terzo, accusato di omicidio colposo e falso, a 9 mesi.

Per la vicenda del giovane detenuto eritreo, l'agente è accusato di rifiuto di atti d'ufficio, morte in conseguenza di altro reato (art. 586 c.p.) e falso (art. 476 e c.p.).

Nelle due vicende considerate, il mancato controllo del soggetto detenuto, ha portato in entrambi i casi per esclusiva colpa del “fattore umano” alla morte, conseguenza che poteva essere evitata semplicemente apprestando idonei strumenti di videosorveglianza “intelligente”, in grado di segnalare movimenti “sospetti”.

La soluzione a tutte le problematiche legate ai limiti di percezione e attenzione umana, può senza dubbio essere fornita dalle moderne apparecchiature di videosorveglianza *deeplearning*, che come si vedrà nel corso del presente elaborato, grazie alla capacità di elaborare enormi quantità di dati, sono nella possibilità di prevedere dall'analisi dei comportamenti del detenuto situazioni di pericolo in atto ma anche la probabilità che queste si verifichino a breve grazie ad una capacità di previsione su base statistica.

CAPITOLO IV

A.I. NELL'ESPERIENZA CARCERARIA

1. L'intelligenza artificiale e le nuove frontiere del controllo

I primi effettivi studi su quella che modernamente viene definita intelligenza artificiale si sviluppano intorno agli anni '50. Il matematico Alan Turing cerca di dare una risposta al quesito fondamentale della capacità delle “macchine” di pensare e quindi di essere “intelligenti” elaborando il cosiddetto “Test di Turing” secondo il quale una macchina è considerata intelligente nel momento in cui è capace di fornire risposte indistinguibili da quelle che darebbe una persona umana.

Oggi le definizioni di A.I. sono molteplici e legate alla diversa prospettiva di analisi considerata, comunemente però e nel senso più generale con essa si intende uno strumento in grado di emulare l'intelligenza umana e quindi dare soluzioni a problemi tramite un ragionamento fondato su logica, probabilità, esperienza.

In sintesi un'applicazione *problem-oriented* che ha portato ad un nuovo concetto di intelligenza artificiale che guarda a soluzioni specifiche, volte a servire per un determinato scopo o funzioni in un ambiente definito⁴⁵.

Corrispondenti a tale accezione di A.I. sono la definizione fornita dall'Enciclopedia Treccani⁴⁶ secondo cui l'intelligenza artificiale è la “*disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer*” ma anche quella data Commissione Europea nella presentazione del documento “L'intelligenza artificiale per l'Europa”, secondo la quale “*l'AI indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi*”⁴⁷.

Negli ultimi anni gli sviluppi in campo informatico e matematico hanno reso sempre più evoluti i sistemi di intelligenza artificiale, rendendoli in grado di elaborare una grande quantità di dati e informazioni e di prendere decisioni in modo autonomo mediante l'uso di algoritmi.

⁴⁵ L. Floridi, *Philosophy and Computing: an introduction*, Routledge, London, 1999 pag. 122.

⁴⁶ <http://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale>

⁴⁷ CEPEJ, *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, 2018, Appendice III, 47.

2. *Machine learning, deep learning, reti neurali*

Il *machine learning* costituisce una branca dell'A.I., e viene definito come un insieme di metodi che permettono di rilevare automaticamente le varie correlazioni nei dati ed utilizzarle per prevedere dati futuri o per elaborare altri tipi di decisioni, in condizioni di incertezza⁴⁸.

Il *deep learning* è un settore più avanzato del *machine learning* che applica le tecniche di apprendimento non supervisionato.

Le tecniche di *deep learning* si basano sulle reti neurali artificiali (RNA) che rappresentano un modello matematico computazionale che si ispira alle reti neurali biologiche umane e, una volta addestrate, risultano in grado di fare previsioni ed elaborare dati in modo autonomo.

Per capire appieno il funzionamento delle reti neurali che caratterizzano un sistema computazionale è necessario fare una piccola parentesi analizzando il modo in cui i segnali vengono trasmessi all'interno delle reti neurali umane.

I neuroni umani sono di diversi tipi e comunicano grazie a segnali elettrici e chimici. Ogni neurone è composto da un corpo principale che riceve degli input attraverso dei connettori, che prendono il nome di "sinapsi", che elaborano il segnale e lo inviano in output ad un altro neurone tramite un collegamento chiamato "assone".

Le RNA sono composte da neuroni artificiali che prendono il nome di nodi o unità: essi ricevono uno o più input, li elaborano e producono un segnale in uscita o output, che viaggia verso un diverso nodo attraverso delle connessioni.

Queste reti sono caratterizzate dalla presenza di tre diversi strati, o *layers*, a ognuno dei quali sono attribuite diverse funzioni. Il primo è lo strato di ingresso, l'*input layer*, che riceve i dati in input nel loro stato originale, li processa e li trasferisce nello strato nascosto, o *hidden layer*, che elabora le informazioni di input e le invia allo strato di uscita, o *output layer*, che produce un risultato.

La particolarità delle reti neurali artificiali consiste nella possibilità di elaborare la soluzione anche senza comprendere il problema o comprendere le relazioni tra le informazioni rispondendo ai nuovi inputs applicando le correlazioni estrapolate dai milioni

⁴⁸K. P. Murphy, *Machine Learning. A Probabilistic Perspective*, The MIT Press, Cambridge (MA, USA), London (UK), 2012, p. 1.

di esempi analizzati. Inoltre, queste reti hanno la capacità di auto-organizzarsi, partendo da un'architettura casuale e adattandosi gradualmente al compito richiesto.

3. Applicazioni pratiche: la videocamera *deeplearning*

La videocamera *deeplearning* è un dispositivo per riprese audiovideo, inserito in un sistema di A.I. e quindi ben lontano dalle tradizionali telecamere/videocamere a circuito chiuso che si limitano a trasmettere immagini e suoni lasciando al soggetto preposto l'interpretazione di quanto accade nella zona monitorata.

Una videocamera *deeplearning*, in base ai processi di funzionamento sopra descritti, è in grado di analizzare le immagini e ricollegarle ad una situazione di rischio/emergenza per consentire l'immediato intervento dei soggetti preposti al controllo mediante invio di *alert*.

A titolo esemplificativo, si tratta di videocamere che sono in grado di rilevare:

-oggetti che potrebbero generare eventi pericolosi (coltelli, armi...);

-comportamenti sospetti dati dalla ripetizione o eccezionalità di determinate azioni (il detenuto compie movimenti che il sistema identifica come a rischio);

-temperature corporee che possono essere indice di stati fisici di rischio (overdose, difficoltà respiratorie ecc.).

In ambito europeo, la problematica dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito carcerario e nei sistemi di libertà vigilata ha portato il Consiglio per la cooperazione penologica (PC-CP) a fornire linee guida sull'utilizzo dei meccanismi di A.I. in tali contesti.⁴⁹

Il documento in questione è particolarmente interessante perché indica i sistemi di A.I. e in specificatamente di videosorveglianza intelligente già in uso in importanti realtà carcerarie.

Ad esempio:

-in una prigione nel Regno Unito sono state introdotte telecamere dotate di IA che monitorano le persone che entrano rilevando gli oggetti illeciti, come droghe e armi e confrontando le loro azioni con un concetto di "sospettosità" incorporato negli algoritmi;

⁴⁹ <https://osep.jus.unipi.it/wp-content/uploads/2021/12/5PC-CP20219rev.pdf>

-Svezia e a Marsiglia sono presenti speciali telecamere che monitorano l'ingresso delle persone nelle scuole e i relativi oggetti che introducono, così da individuare con prontezza potenziali rischi per la sicurezza;

-all'interno dell'unione europea sono utilizzate per monitorare l'ingresso e verificare l'identità di profughi e richiedenti asilo.

-in Cina e in Corea del Sud sono stati introdotti dei "guardiani robotici", ossia macchine mobili che sorvegliano gli ambienti carcerari con il fine di alleggerire il carico di lavoro affidato al personale penitenziario;

-in una prigione di Hong Kong i detenuti indossano un braccialetto che monitora il loro battito cardiaco, da cui sono anche dedotti i relativi aspetti comportamentali;

in una prigione situata in Cina sono state installate telecamere nascoste e sensori nelle celle che generano rapporti quotidiani su ciascun detenuto.

Secondo l'analisi del Consiglio penologico tra gli istituti di detenzione tecnologicamente più avanzati c'è il carcere di Changi situato a Singapore. La gestione della sicurezza è affidata ad una organizzazione commerciale (HTX)⁵⁰ che si definisce un'agenzia "scientifica e tecnologica" con l'obiettivo di "trasformare il panorama della sicurezza nazionale e mantenere al sicuro Singapore".

Il Consiglio osserva inoltre, che le carceri che prevedono l'uso di tali strumenti sono definite "*smart prisons*", ossia carceri intelligenti, poiché si distinguono per le loro *digital capabilities* che le rendono sempre più moderne e automatizzate rispetto agli istituti in cui non sono utilizzati.

Secondo lo studio "*The global Expansion of AI Surveillance*" svolto dall'istituto Carnegie Endowment for Institutional Peace nel 2019, le telecamere che sfruttano il riconoscimento facciale per scopi di sorveglianza sono utilizzate in meno del 40% dei Paesi europei. A livello europeo l'uso delle telecamere AI non è ancora molto diffuso, e in linea generale c'è molta diffidenza per l'impiego di tali strumenti. Da una parte vengono considerati come sopra rilevato troppo invasivi, dall'altra non c'è probabilmente ancora un uso quotidiano e uno sviluppo adeguato di tali tecnologie da renderle di comune impiego.

⁵⁰ <https://www.htx.gov.sg/>

Inoltre nel nostro ordinamento giuridico viene coltivata un'idea di sorveglianza “dinamica” che tende ad essere privilegiata rispetto ad una videosorveglianza “intelligente” perché ritenuta più in linea con la funzione rieducativa della pena.⁵¹⁵²

La sorveglianza cosiddetta dinamica è stata introdotta dalla circolare del D.A.P. del 14.7.2013 e consiste in una modalità di controllo dei detenuti non statica, ma basata sulla conoscenza, osservazione e comprensione dell'individuo detenuto.

Questa prevede un maggior tempo di apertura, dalle 8 alle 14 ore al giorno, delle celle di pernottamento dei soggetti reclusi in regime di media e bassa sorveglianza. Questi detenuti hanno la possibilità di muoversi e di svolgere attività sia all'interno della propria sezione ma anche al di fuori.

Attraverso l'osservazione del detenuto in una situazione di maggiore libertà si cerca di comprenderne in modo più approfondito il carattere e le necessità, in modo tale da poter supplire a quelle problematiche che lo hanno portato a delinquere e così gettare le basi del reinserimento.

Si tratta però di una prospettiva che non si scontra con una videosorveglianza che utilizza l'AI, in cui i dati raccolti tramite un contatto più libero e diretto della polizia penitenziaria con i detenuti, possono utopisticamente essere alla base di un algoritmo in grado di elaborare anche quali siano le migliori e più efficaci politiche carcerarie in vista di un ritorno del detenuto nella società.

⁵¹ La sorveglianza dinamica - Dispense ISSP n°1 (marzo 2013)

⁵² V. Semeraro, *Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018, 10

CONCLUSIONI

Le riflessioni svolte nel corso del presente elaborato evidenziano come, pur risultando naturalmente necessaria la videosorveglianza del detenuto, questa pone comunque una serie di problematiche sia sotto il profilo strettamente giuridico della sua compatibilità con i diritti fondamentali dell'individuo e la funzione rieducativa della pena, sia sotto un profilo pratico di efficienza legato al fattore cosiddetto umano.

Senza sminuire il ruolo chiave della Polizia Penitenziaria nel processo di vigilanza del detenuto, è pur vero che lo sviluppo dell'A.I. nel settore specifico della videosorveglianza porterebbe senza dubbio eliminare o ridurre in modo notevole molte delle esposte criticità.

Il controllo esercitato attraverso l'A.I., per l'assoluta spersonalizzazione del vigilante, non può essere percepito dal detenuto come afflittivo o lesivo della sua dignità, perché l'occhio del controllore non è umano e quindi è incapace di suscitare imbarazzi o sensazioni persecutorie. Esso, inoltre, garantisce una pronta attivazione sulla base di parametri di *alert*, che consentono l'intervento della Polizia Giudiziaria laddove la regola possa essere violata.

Allo stesso modo l'A.I. è in grado di vigilare sul detenuto psicologicamente fragile, prevenendo fenomeni di autolesionismo e, soprattutto, il problema dei suicidi in ambiente carcerario.

In particolare, va considerato che un operatore davanti ad un monitor può anche incolpevolmente non comprendere quanto realmente accade nello schermo per la scarsa definizione dell'immagine, ma anche per i più svariati fattori che possono influire sulla capacità sensoriale e cognitiva dell'operatore.

Infine, lo sviluppo sempre maggiore delle applicazioni tecnologiche e in particolare dell'A.I. in ambito carcerario, non è auspicabile solo perché consente l'efficientamento del controllo e la deresponsabilizzazione degli agenti, ma anche perché consente l'effettivo rispetto di diritti fondamentali, in particolare della dignità e sicurezza del detenuto che sono la base di una pena effettivamente rieducativa.

Indice abbreviazioni

Cass. pen.: Cassazione penale

CEDU: Convenzione Europea Diritto dell'Uomo

CEPEJ: Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia

C. Cost.: Corte Costituzionale

Cfr: confronta

d.l.: Decreto Legge

d. Lgs: Decreto Legislativo

d.p.r.: Decreto Presidente della Repubblica

l.: Legge

ndr: Nota di redazione

PC- CP: Consiglio per la Cooperazione Penalogica

BIBLIOGRAFIA

F. Antolisei, *Manuale di diritto penale – parte generale*, pagg....ss

S. Ardita, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Giuffrè Editore, 2007

J. Bentham, *Panopticon ovvero la casa d'ispezione*, a cura di M. Foucault e M. Perrot, Marsilio, 2002.

A. Bitonti, *L'esecuzione e il diritto penitenziario*, Pacini Editore S.r.l., 2016, pagg. 94 e ss.

G. Camera e altri, *La Tutela della salute nei luoghi di detenzione*, a cura di Antonella Massaro, l'unità del diritto collana del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi Roma tre

A. Della Bella, *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè Editore, 2016

Giovanni Fiandaca – Enzo Musco , *Diritto Penale parte generale*, Zanichelli editore, ..pagg. 695 e ss.

L. Floridi, *Philosophy and Computing: an introduction*, Routledge, London, 1999

P. Iannella, *La prevenzione delle condotte auto aggressive: il fenomeno dei suicidi in carcere*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere - Quaderni ISSP Numero 8* (dicembre 2011)

V. Manca, *Il principio di proporzionalità "cartina tornasole" per il regime del 41-bis O.P.: soluzioni operative e suggestioni de iure condendo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 1-bis

F. Mantovani, *Diritto Penale*, CEDAM , 1992, pagg. 755 e ss.

K. P. Murphy, *Machine Learning. A Probabilistic Perspective*, The MIT Press, Cambridge (MA, USA), London (UK), 2012

D. Monni, *Distopie nel 41bis la rieducazione videosorvegliata*, *Giurisprudenza Penale Web*, 2020

R. Moramarco, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto. Profili di responsabilità del Comandante di Reparto e strumenti di prevenzione del disagio*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere – quaderni ISSP numero 8* (dicembre 2011)

G. Orwell, 1984,

Annarita Ricci, *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 3, 1 maggio 2019, p. 565

V. Semeraro, *Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018, 10

SITOGRAFIA

-<https://www.altalex.com/documents/news/2022/06/09/cosa-sono-dati-biometrici-cosa-servono>

-<https://aixia.it/>

-<http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/>

-https://torino.repubblica.it/cronaca/2023/04/26/news/roberto_del_gaudio_suicidio_sentenza_condannati_agenti_carcere-397719864/

https://www.lastampa.it/torino/2023/07/25/news/carcere_suicidio_roberto_del_gaudio_sentenza-12965633/

-<https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2023/01/detenuto-suicida-un-agente-sospeso-e-un-altro-indagato-21de8232-53ee-46e5-b464-4680beeafe53.html>

-<http://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale>

-<https://osep.jus.unipi.it/wp-content/uploads/2021/12/5PC-CP20219rev.pdf>

-<https://www.htx.gov.sg/>

-https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_81&facetNode_2=3_1&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS936939